



CIRCOLARE N. 45
5 APRILE 2024

**PROGRESSIONI VERTICALI E DIFFERENZIALI
STIPENDIALI**

Si trascrive la mail inviata per la questione in oggetto e la risposta dell'amministrazione

mercoledì 3 aprile 2024 - 17:43

Da: Interno UILPA <interno@uilpa.it>

A: <francesco.puglisi@interno.it>

Oggetto: **Progressioni verticali quesito**

Come è noto fra breve si dovrebbe sottoscrivere, al termine del confronto sindacale, l'accordo sulle Progressioni verticali.

Nel caso che i vincitori dovessero godere di un trattamento economico superiore alla posizione economica iniziale della nuova area, il CCNL 2019-2021 sembra offrire una tutela per conservare il trattamento economico in godimento.

Nell'ottica della massima e trasparente informazione da offrire ai lavoratori si chiede la condivisione di tale indicazione.

Si ringrazia

Vincenzo Candalino



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV – Relazioni sindacali

Roma, data del protocollo

FP/CGIL

CISL/FP

UIL/PA

CONFINTESA FP

CONFSAL/UNSA

FLP

USB PI

LORO SEDI

Oggetto: progressioni verticali e differenziali stipendiali.

Per opportuna informazione si comunicano gli elementi acquisti, su richiesta sindacale, presso la Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie concernenti l'oggetto.

La suddetta Direzione Centrale ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del C.C.N.L. – Comparto funzioni Centrali del 9 maggio 2022, *“Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di progressione ad area superiore e rientra nella disponibilità del fondo risorse decentrate, fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l'invarianza della retribuzione fissa annua in godimento (stipendio, comprensivo di differenziale stipendiale e indennità di amministrazione o di ente), nel caso in cui la retribuzione fissa annua della area di nuovo inquadramento (stipendio tabellare e indennità di amministrazione o di ente) risulti inferiore alla predetta retribuzione fissa in godimento. La quota eventualmente mantenuta è computata a carico del Fondo risorse decentrate ed è riassorbita, tornando conseguentemente nella disponibilità del Fondo risorse decentrate, in caso di progressione economica effettuata nella nuova area.”*

DC/



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**
Ufficio IV – Relazioni sindacali

In considerazione di quanto esposto, ha concluso la Direzione, la previsione pattizia sopra richiamata non consente ai dipendenti che beneficeranno della progressione verticale di conservare il differenziale stipendiale maturato nell'area di provenienza, ma garantisce, tuttavia, il mantenimento del trattamento economico in godimento che sia eventualmente superiore rispetto al trattamento iniziale della nuova area, con l'attribuzione di un assegno personale riassorbibile con la successiva progressione economica.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Cacciaguerra

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93.